

Risposta n. 37

OGGETTO: interpello imposta di bollo su istanze per ottenimento sussidi - soggetti danneggiati - covid 19

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

L'istante fa presente che, la Regione Toscana ha approvato in data 3 agosto 2020 la delibera n. 1155 per l'erogazione di contributi a fondo perduto a favore della filiera del turismo. Tale delibera è, tra l'altro, motivata, dall' *"emergenza sanitaria da COVID-19 attualmente in corso che richiede interventi pubblici di massima efficacia ed un'azione coordinata ed incisiva per il contrasto e la mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali, e per il rilancio economico e sociale nel prossimo futuro, mobilitando tutte le risorse disponibili"*.

Con decreto dirigenziale n. 15380 del 29.09.2020, la Regione Toscana ha approvato il bando *"Fondo investimenti Toscana - contributi a fondo perduto a favore della Filiera del Turismo"* e relativi allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali dell'atto.

L'istante evidenzia che il fine dell'intervento è *"la concessione di un sostegno ad*

alcune categorie di soggetti particolarmente danneggiati a seguito dell'epidemia da Covid-19 e della conseguente scomparsa del turismo".

Poiché la domanda di aiuto, in base alla delibera, è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo, l'istante chiede di chiarire se possa applicarsi l'esenzione in virtù di quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, dell'allegato B del d.P.R. 642 del 972, che prevede un'esenzione per le *«Domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti»*.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'interpellante sostiene che *"la previsione di cui all'allegato B del DPR 642/1972 (...) non può (...) essere interpretata letteralmente e, quindi, essere valida solo se il termine utilizzato è esattamente sussidio, ma si applica, a prescindere dall'origine delle risorse economiche pubbliche disponibili, a tutte le procedure analoghe dove è chiaramente rinvenibile la volontà e finalità di sussidio dell'intervento posto in essere dal decisore pubblico, seppur nominate con significato diverso ma di significato analogo. Nel caso in questione con sinonimi come contributo, aiuto, indennità, ecc. (...). Alla luce di quanto sopra, l'istante ritiene che l'imposta di bollo non sia dovuta sulla richiesta di contributo*

regionale in esame e, pertanto, di poter presentare la relativa istanza in esenzione dall'imposta di bollo".

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In riferimento al quesito in esame si osserva che la regione Toscana con decreto dirigenziale n. 15380 del 29.09.2020 ha approvato il bando *"Fondo investimenti Toscana - contributi a fondo perduto a favore della Filiera del Turismo" e relativi allegati 1 e 2* che concerne *"Aiuti finalizzati al contenimento e al contrasto*

dell'emergenza epidemiologica COVID-19" le cui finalità e gli obiettivi, evidenziati nell'allegato 1, sono quelli di *"di favorire la ripresa dei flussi turistici e di garantire la tenuta del sistema turistico"*.

Infatti, *"con il (...) bando la Regione (...) intende concedere, un sostegno ad alcune categorie di soggetti particolarmente danneggiati a seguito dell'epidemia da Covid-19 e della conseguente scomparsa del turismo e del business legato ai congressi, convegni e fiere.*

Pertanto, la Regione (...) intende sostenere un particolare segmento delle imprese della filiera del turismo, vale a dire le agenzie di viaggio, le guide ed il sistema dei collegamenti (taxi, NCC, noleggio bus, ...), che potranno rivestire un ruolo fondamentale nel garantire la tenuta del sistema e nel favorire il rilancio dell'offerta nel settore turistico in Toscana. Il sostegno opera attraverso l'erogazione di un contributo a fondo perduto in attuazione della linea di azione 3.1.1 a3) "Aiuti finalizzati al contenimento e al contrasto dell'emergenza

epidemiologica COVID-19" del POR FESR 2014/2020 ed in attuazione della Delibera G.R. n. 1155 del 3/08/2020 che approva le direttive per la selezione degli interventi per l'attivazione del bando di "Fondo investimenti Toscana - contributi a fondo perduto a favore della Filiera del Turismo".

Ai fini dell'ottenimento del contributo di cui sopra, in base a quanto riportato nell'allegato al bando sopra citato, al punto 4.2, il soggetto avente diritto a richiederlo deve presentare istanza *"redatta esclusivamente on line, previo rilascio delle credenziali di accesso al sistema informativo, (...).*

La domanda consiste nel documento in formato pdf generato in automatico dal sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A al momento di chiusura della compilazione, comprensivo di tutte le dichiarazioni/schede presenti on-line, firmato digitalmente (...).

La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo pari a Euro 16,00".

Con riferimento, all'imposta di bollo da corrispondere per la presentazione dell'istanza si osserva che essa è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 il quale si compone anche di due allegati, Allegato A e B.

Nell'Allegato A sono elencati gli atti, documenti e registri che scontano l'imposta di bollo, mentre nell'Allegato B, denominato Tabella, sono indicate le esenzioni.

Per quanto di interesse, occorre far riferimento all'articolo 8, comma 3, della Tabella che stabilisce l'esenzione dal bollo per le domande dirette ad ottenere « *"sussidi, o per l'ammissione in istituti di beneficenza"*».

Al riguardo, si osserva che il Consiglio di Stato - sezione III- con il parere n. 656 espresso in data 13 maggio 1997, ha fatto luce sull'interpretazione del termine *"sussidi"* richiamato nell'articolo 8, comma 3 della tabella degli atti, documenti e registri esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo.

In quella occasione il Consiglio di Stato ha, tra l'altro, precisato che *"il termine 'sussidio', per la sua genericità, sarebbe potenzialmente suscettibile di ricomprendere non solo l'ipotesi di erogazione in aiuto di persone bisognose, ma anche fattispecie di più ampia portata relative a sovvenzioni in denaro e finanziamenti agevolati in favore di qualsiasi soggetto"*.

Pertanto, per stabilire se anche la domanda di aiuto prevista nella fattispecie in esame rientri nell'ambito applicativo della citata disposizione agevolativa, occorre esaminare il contesto normativo e regolamentare nel quale si inserire tale domanda.

Preliminarmente si osserva che nel preambolo del decreto dirigenziale n. 15380 sopra citato, si legge che *"la L. 17/07/2020, n. 77 di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'art 54 prevede che le Regioni, le Province autonome,(...) possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse"*;

Inoltre, la delibera della Giunta regionale n. 1155 del 3 agosto 2020 prevede, tra l'altro, che:

- *"Vista L. 17/07/2020, n. 77 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che all'art 54 prevede che le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di*

aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 " e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione";

- *"in applicazione del Quadro temporaneo d'aiuti", la Regione "intende procedere ad una riprogrammazione del POR FESR 2014-2020, che preveda l'introduzione di una nuova sub-azione 3.1.1a3) 'Aiuti finalizzati al contenimento e al contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19', alla quale assegnare una dotazione di Euro 130 Mln a valere sull'ammontare di Euro 141 Mln previsto dall'accordo approvato con DGR n. 855 del 9/07/2020";*

- *"Vista la DGR 855/2020 del 9/07/2020 con la quale si approva l'Accordo tra Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per il Sud e la Coesione territoriale - e la Regione Toscana "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020" che prevede di utilizzare i Fondi Strutturali e di Investimento Europei del FESR e del FSE come una delle principali fonti finanziarie da attivare nell'immediato in funzione anticrisi, sia con riferimento*

alle spese per l'emergenza sanitaria, sia con riferimento alle esigenze di intervento per far fronte alle difficoltà economiche, occupazionali e sociali del Paese".

Nell'allegato alla predetta delibera si evidenzia, tra l'altro, che la finalità della stessa è quella di *"di favorire la ripresa dei flussi turistici con particolare riguardo all'incoming di turisti, e di garantire la tenuta del sistema turistico, è prevista la concessione di un sostegno ad alcune categorie di soggetti particolarmente danneggiati a seguito dell'epidemia da Covid-19 e della conseguente scomparsa del turismo e del business legato ai congressi, convegni e fiere. Questi soggetti potranno rivestire un ruolo fondamentale nel garantire la*

tenuta del sistema e nel favorire il rilancio dell'offerta nel settore turistico in Toscana. L'obiettivo è quello di sostenere questo particolare segmento delle imprese della filiera del turismo, vale a dire le agenzie di viaggio, le guide ed il sistema dei collegamenti (taxi, NCC, noleggio bus, ...) per favorire l'incoming di turisti all'interno del territorio regionale, attraverso l'erogazione di un contributo a fondo perduto."

L'analisi di tali provvedimenti, quindi, evidenzia che i contributi a fondo perduto sono destinati a particolari categorie di soggetti che si trovano in una situazione di particolare difficoltà economica poiché *"danneggiati a seguito dell'epidemia da Covid-19"*.

Per le susposte considerazioni, si ritiene che la domanda prevista per ottenere tali contributi possa rientrare nel campo di applicazione del citato articolo 8 della Tabella -allegato B - al d.P.R. n. 642 del 1972 ed in particolare tra le *"domande per il conseguimento di sussidi"* di cui all'articolo 8, comma 3, della Tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642.

Tale domanda, dunque, potrà essere esente dall'imposta di bollo.

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)